



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 Registro Delibere

**OGGETTO:** Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo per domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per richieste di certificati e estratti di stato civile formati da oltre un secolo.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 12.00 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	<b>Michelangelo Giansiracusa</b>	Sindaco	X	
2	<b>Giuseppe Malignaggi</b>	Vice Sindaco	X	
3	<b>Desirée Ganci</b>	Assessore		X
4	<b>Maria Carmela Lanteri</b>	Assessore		X
5	<b>Giuseppe Vinci</b>	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, **avv. Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale, la presenza del Sindaco e dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco G. Malignaggi e Ass. Vinci G. pertanto la seduta si intende svolta nella casa comunale

Risultano assenti: Ass. Ganci Desirée e Lanteri M.C.

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

### ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.

#### IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTO** l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio in materia di tributi;

**CONSIDERATO** che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 Gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- comma 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- Comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

**DATO ATTO** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (quali la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo), anche per il tramite degli Uffici Consolari,

hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente ed insostenibile l'Ufficio di Stato Civile, in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- il fenomeno è aggravato dal fatto che molte richieste sono estremamente generiche ed inviate "a strascico" a molti Comuni italiani, prive di dati certi, o con mere ipotesi, o con nominativi e dati errati, con conseguente dispendio di molto tempo-lavoro (spesso privo di esito positivo) che viene sottratto alle altre numerose rilevanti incombenze dell'Ufficio di Stato Civile;
- l'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (incluso la consultazione degli indici decennali, vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023);
- dall'8/7/2014 i Consolati italiani applicano un diritto consolare di € 300,00 per le pratiche amministrative di riconoscimento di cittadinanza ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, mentre nulla è previsto per tali procedimenti istruiti presso i Comuni italiani già coinvolti nelle ricerche in questione;
- ad oggi il personale in servizio impegnato presso l'ufficio dei servizi demografici, in numero di due unità, è insufficiente per poter gestire il complesso procedimento amministrativo che consegue alle superiori istanze, dovendo esso occuparsi contestualmente di garantire gli ordinari servizi di Stato Civile, Anagrafe e Statistica;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune, anche per il tramite degli Uffici Consolari, negli ultimi anni sono in aumento e, cagionano un carico di lavoro eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

**RILEVATO**, quindi, che il carico di lavoro, sia per le procedure di riconoscimento sia di quelle di ricerca ed emissione di certificati ed estratti di stato civile ad esso funzionali, risulta essere assai gravoso per la particolare complessità delle stesse, rischiando questa circostanza di causare notevoli disagi dalla organizzazione dei servizi demografici e del rispetto dei termini procedurali per legge disposti;

**RITENUTO** di dover istituire il contributo amministrativo di cui all'art. 1, c. 636 della Legge 207/2024, correlato ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed art. 1 della Legge 13 Giugno 1912, n. 555, al fine di compensare il carico di lavoro assunto dagli uffici per la verifica della documentazione sotto il profilo della legittimità e del merito, nonché nella ricostruzione dell'albero genealogico e nell'accertamento della trasmissione dello *status civitatis* tra le generazioni;

**RITENUTO** di dover istituire il contributo amministrativo di cui all'art. 1, c. 637 della Legge 207/2024, correlato alla richiesta ed emissione di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo, al fine di compensare il carico organizzativo che la procedura comporta, contribuendo inoltre alle spese per la futura digitalizzazione degli archivi;

**RITENUTO** di dover quantificare detti contributi per come segue:

- € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne, per richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed art. 1 della Legge 13 Giugno 1912, n. 555;
- € 300,00 per ciascun certificato ed estratto di stato civile formato da oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente;

**RITENUTO** che le richieste di rilascio dei certificati, estratti e copie integrali di stato civile formati da oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferite a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:

- generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, nomi dei genitori e indicazione del legame di parentela con il richiedente;
- data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
- presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;
- uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo).

**RITENUTO** di stabilire che:

- entrambi i contributi devono essere versati interamente e contestualmente all'invio della richiesta e costituiscono il presupposto per lo svolgimento della stessa;
- il pagamento avverrà per modalità esclusivamente telematiche;
- in caso di mancato o inesatto versamento, si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento nella misura corretta prima di procedere alla relativa istruttoria e, qualora non sia dato riscontro entro 15 giorni, la domanda sarà dichiarata improcedibile ed eventuali versamenti parziali verranno restituiti;
- in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova istanza con relativo pagamento del contributo previsto. Il versamento, in questo caso, non verrà restituito, non essendo il contributo legato all'esito dell'istanza ma all'iter procedurale che l'ufficio è deputato a svolgere;
- il contributo di cui all'art. 1, c. 637 della L.207/2024 con comprende eventuali spese di spedizioni delle certificazioni, che sono a carico del richiedente, e non comportano ulteriore entrate o spese a carico del bilancio comunale;
- entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta;
- il pagamento dei contributi non deve essere effettuato se la richiesta proviene da Autorità Giudiziaria o da Pubblica Amministrazione;
- i termini per la conclusione del procedimento di ricerca ed emissione di certificato ed estratti di stato civile di cui alla presente deliberazione, decorrenti dal ricevimento dell'istanza, ivi compresa la prova del pagamento del contributo amministrativo, sono i seguenti:
  - 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
  - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art.2 della Legge n.241/1990 per tutte le altre richieste.

**VISTE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/1/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/1/2024 di approvazione del DUP semplificato 2025-2027;

**ACCERTATA** la competenza della G.M. trattandosi di contributo amministrativo e, quindi, di entrata extratributaria la cui competenza è residualmente assegnata all'organo esecutivo dell'ente locale;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

**PROPONE**

**DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ISTITUIRE**, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, c. 636 della Legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed art. 1 della Legge 13 Giugno 1912, n. 555, e di quantificare detto contributo per come segue: € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;

**ISTITUIRE**, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, c. 637 della Legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, e di quantificare detto contributo per come segue: € 300,00 per ciascun atto;

**DARE ATTO** che per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed art. 1 della Legge 13 Giugno 1912, n. 555, trovano applicazioni le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 Aprile 1991, che disciplinano il contenuto che deve presentare l'istanza, i requisiti di procedibilità e l'iter da seguire da parte degli uffici;

**STABILIRE** che le richieste di rilascio dei certificati, estratti e copie integrali di stato civile formati da oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferite a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:

- generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, nomi dei genitori e indicazione del legame di parentela con il richiedente;
- data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
- presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;
- uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo).

**STABILIRE** che:

- entrambi i contributi devono essere versati interamente e contestualmente all'invio della richiesta e costituiscono il presupposto per lo svolgimento della stessa;
- il pagamento avverrà per modalità esclusivamente telematiche;

- in caso di mancato o inesatto versamento, si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento nella misura corretta prima di procedere alla relativa istruttoria e, qualora non sia dato riscontro entro 15 giorni, la domanda sarà dichiarata improcedibile ed eventuali versamenti parziali verranno restituiti;
- in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova istanza con relativo pagamento del contributo previsto. Il versamento, in questo caso, non verrà restituito, non essendo il contributo legato all'esito dell'istanza ma all'iter procedurale che l'ufficio è deputato a svolgere;
- il contributo di cui all'art. 1, c. 637 della L.207/2024 comprende eventuali spese di spedizioni delle certificazioni, che sono a carico del richiedente, e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del bilancio comunale;
- entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta;
- il pagamento dei contributi non deve essere effettuato se la richiesta proviene da Autorità Giudiziaria o da Pubblica Amministrazione;
- i termini per la conclusione del procedimento di ricerca ed emissione di certificato ed estratti di stato civile di cui alla presente deliberazione, decorrenti dal ricevimento dell'istanza, ivi compresa la prova del pagamento del contributo amministrativo, sono i seguenti:
  - 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
  - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art.2 della Legge n.241/1990 per tutte le altre richieste.

**DARE ATTO** che i contributi istituiti saranno introitati in appositi capitoli di bilancio di previsione del Comune;

**TRASMETTERE** il presente atto per gli adempimenti di competenza all'ufficio Servizi Demografici ed all'Ufficio di Ragioneria.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott. Daniele Blancato





# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: istituzione e quantificazione del contributo amministrativo per domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo.

### PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.  
Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.  
Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li ..05/03/2015

Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Daniele Bianco

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.  
Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.  
Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li ..05/03/2015

Il Responsabile Settore Finanziario  
Dott. G. Puzzo

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;

DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTE** le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'OREL

**CON** voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato.

### SUCCESSIVAMENTE

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere  
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,- co.2 della L.R. n. 44/91.



Deliberazione di G.C. n. 16 del 10/03/2025

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

**IL SINDACO**

**Avv. Michelangelo Giansiracusa**

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Giuseppe Morale**

---

**LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):**

**X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 10/03/2025**

**B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.**

**Dalla Residenza Municipale, li 10/03/2025**

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Giuseppe Morale**